Associazione Nazionale Commercialisti

FISCO REPORT – 01/2016
"LE NUOVE SANZIONI TRIBUTARIE"

Il D.Lgs. n. 158/2015 intervenendo sull'attuale formulazione del D. Lgs. 74/00 ha ridisegnato il sistema delle sanzioni penali-tributarie.

A partire dallo scorso 22 ottobre 2015 il legislatore ha previsto l'aumento della soglia di punibilità di alcuni reati e ha introdotto nuove fattispecie perseguibili penalmente, quale ad esempio l'omessa presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d'imposta.

In riferimento a quanto rilevato, il reato di dichiarazione infedele si configura se l'imposta evasa è superiore a 150.000 euro (e non più a 50.000 euro); il reato di omessa dichiarazione annuale dei redditi ed IVA ed anche del 770 si configura se l'ammontare dell'imposta evasa e/o delle ritenute non versate supera 50.000 euro.

Il D. Lgs. 158/2015 ha previsto altresì l'estensione del reato di omesso versamento delle ritenute certificate anche a quelle dovute sulla base della dichiarazione viene temperata dall'innalzamento della soglia di punibilità, che passa da 50.000 a 250.000 euro, così come quella prevista per l'omesso versamento IVA, ora pari a 250.000 euro.

In caso di indebita compensazione di crediti, la pena viene differenziata a seconda che essi siano non spettanti o inesistenti; in caso di crediti inesistenti, la pena viene elevata da un anno e sei mesi a 6 anni.

La nuova normativa sulle sanzioni penali – tributarie ha rilevato anche specifiche cause di non punibilità: il pagamento integrale di quanto dovuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado depenalizza i reati di omesso versamento ed indebita compensazione, così come l'infedele ed omessa dichiarazione non sono punite se i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, sono estinti integralmente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Leslides che seguono, sintetizzano e raccordano, tutte le novità contenute nel D. Lgs. N. 158/2015.

LA "REVISIONE" DELLE SANZIONI PENALI-TRIBUTARIE

- Art. 1-14 d.Legs. 158/2015
-D.legs. 74/2000

In vigore dal 22 ottobre 2015

Art. 1: NUOVE DEFINIZIONI

- Elementi attivi e/o passivi
  - Componenti espressi in cifre che concorrono in senso positivo e negativo a determinare reddito o valore aggiunto;
  - Componenti che incidono sulla determinazione imposta dovuta

REATI FISCALI: "STOP PER FAVOR-REI"

- Le nuove soglie di punibilità per i reati tributari sono retroattive e si applicano quindi anche per i giudizi in corso.
  - annullamento delle condanne già pronunciate , anche se concordate.

Corte di Cass. Sent. n. 891 del 13 gennaio 2016

Art. 1: NUOVE DEFINIZIONI

- Dichiarazioni
  - riguardano anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore, rappresentanti di società, persone fisiche, sostituti d'imposta.

Art. 1: NUOVE DEFINIZIONI

- Imposta evasa
  - differenza tra quella effettivamente dovuta e quella indicata in dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione.

Art. 1: NUOVE DEFINIZIONI

- **Operazione simulata**
  - operazioni apparenti poste in essere con la volontà di non realizzare in tutto e/o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti.

Art. 1: NUOVE DEFINIZIONI

- **Mezzi fraudolenti**
  - Condotte artificiose attive e/o omissione realizzate in violazione di specifico obbligo giuridico, che determinano falsa rappresentazione della realtà.

Art. 2: dichiarazione fraudolenta mediante fatture e altri documenti

- indicazione in una delle dichiarazioni relative ad imposte sui redditi-Iva di elementi passivi fittizi, mediante uso di fatture e/o documenti inesistenti.

↳ Pena=> reclusione da 1 anno e 6 mesi, a 6 anni

Art. 3: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

- Risponde del reato chi commette operazioni simulate oggettivamente e/o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi e/o altri mezi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento.
- Congiuntamente si deve verificare quanto segue:
  - ✓Singola imposta evasa superiore ad euro 30.000,00,
  - ✓Ammontare complessivo elementi attivi sottratti ad imposizione superiore al 5% degli elementi attivi dichiarati o comunque superiore ad euro 1.500.000,00;
  - ✓Ammontare dei crediti e ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% imposta e/o comunque superiore a d euro 30.000,00 .

↳ Pena=> reclusione da 1 anno e 6 mesi, a 6 anni.

Art. 4: dichiarazione infedele

- indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi-Iva di elementi attivi inferiori a quelli effettivi e/o elementi passivi inesistenti.

- Congiuntamente si deve verificare quanto segue:
  - ✓Ciascuna imposta evasa superiore ad euro 150.000,00,
  - ✓Elementi attivi sottratti ad imposizione mediante indicazione di elementi passivi inesistenti sono complessivamente superiori al 10% degli elementi attivi dichiarati superiori ad euro 3.000.000,00.

Pena=> reclusione da 1 anno, a 3 anni.

Art. 4: dichiarazione infedele

- Il reato non si configura nei casi di:
  - ✓Non corretta classificazione, valutazione elementi attivi e/o passivi oggettivamente esistenti rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati indicati in bilancio e/o altra documentazione rilevante ai fini fiscali.
  - ✓Violazione dei criteri di determinazione esercizio di competenza, non inerenza, non deducibilità elementi passivi reali.

Art. 5: omessa dichiarazione

- Omessa presentazione dichiarazione annuale redditi-Iva sostituto imposta se ciascuna imposta evasa e/o ritenute non versate è superiore ad euro 50.000,00.

Pena=> reclusione da 1 anno e 6 mesi , a 4 anni.

Art. 10: occultamento e/o distruzione dei documenti contabili

- Occultamento-distruzione scritture contabili obbligatorie in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e/o volume d'affari al fine di evadere le imposte per consentire l'evasione a terzi.

Pena=> reclusione da 1 anno e 6 mesi , a 6 anni.

Art. 10-bis: omesso versamento ritenute dovute

- omesso versamento ritenute certificate dovute su base dichiarativa ammontare superiore ad euro 150.000,00

Pena=> reclusione da 6 mese , a 2 anni.

Art. 10-ter: versamento Iva

- Omesso versamento Iva docuta in base a dichiarazione annuale se ammontare duperiore ad euro 250.000,00

Pena=> reclusione da 6 mesi , a 2 anni.

Art. 10-quater: indebita compensazione

- Omesso versamento somme dovute utilizzando in compensazione "crediti inesistenti" per importo superiore ad euro 50.000,00

  ↳ Pena=> reclusione da 1 anno 6 mesi , a 6 anni.

Art. 12-bis: confisca

- Risultano essere interessati alla "confisca" i beni che ne costituiscono il "profitto e/o il prezzo" salvo che detti beni non appartengono a persona terza al reato, ovvero quando la stessa "confisca" non sia possibile sui beni in cui il "reo" ha disponibilità con forma per equivalente.
- La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario in presenza di sequestro.

Art. 13: cuase di "non punibilità"

- Omesso versamento ritenute
- Omesso versamento Iva
- Compensazion e crediti non spettanti

→ Integrale pagamento debito tributario prima dichiarazione apertura dibattimento di primo grado.

→ Pagamento attraverso:
-Procedura conciliazione e/o adesione;
-Ravvedimento operoso.

Art. 13: cause di "non punibilità"

Dichiarazione infedele-omessa dichiarazione

- Integrale pagamento degli importi dovuti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo;
- Autore della violazione non abbia avuto conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o attività di accertamento amministrativo e/o penale.

Art. 13-bis: "circostanze di reato"

- Circostanze attenuate
  - ✓ la pena per i delitti è diminuita fino alla metà;
  - ✓ Non si applicano pene accessorie di cui all'art. 12 D.Legs. 74/00 se i debiti tributari siano estinti-
- Circostanza aggravante

Le pene stabilita dal D.Legs. 74/00 sono aumentate della metà se il reato è commesso:

- ✓ dal concorrente nell'esercizio di consulenza fiscale svolta da professionista.
- ✓ Elaborazione di "modelli fiscali" di evasione.

Associazione
Nazionale
Commercialisti

DOCUMENTO REDATTO A CURA DI

ANTONIO MADDALO – ANTONIO SANGES

SU INIZIATIVA
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI SALERNO